Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 24/11/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione di quote della pensione, stipulato in data 9.3.2010 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 4.11.2016, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si è rivolto a mezzo rappresentante volontario all'Arbitro per ottenere dalla convenuta il rimborso degli oneri accessori non goduti e della commissione di estinzione anticipata versata; chiedendo la retrocessione di euro 946,23 oltre interessi.
Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo che:
il contratto e il documento denominato Informazione Europee di base sul credito ai consumatori ad esso allegato, sottoscritti dal cliente, riportano l'indicazione dettagliata delle componenti di costo soggette a maturazione nel tempo e di quelle che devono intendersi integralmente maturate al momento dell'erogazione del finanziamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125 *sexies* del TUB, dei comunicati della Banca d'Italia del 2009 e del 2011 e delle Disposizioni di Trasparenza Bancaria;
per ottenere il finanziamento il ricorrente si è rivolto a un agente in attività finanziaria appartenente alla rete distributiva della finanziatrice, che, per l'attività di promozione e preistruttoria del prestito, ha percepito il compenso illustrato nel contratto, come da fattura depositata; il relativo costo è delineato in contratto come commissione avente natura chiaramente "up front";

le commissioni percepite dall'Intermediario finanziario, chiaramente descritte come "up front" nelle relative clausole contrattuali, delineano anch'esse attività che si sono concluse nella fase di pre-erogazione del finanziamento;
in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento sono stati rimborsati in favore del cliente - a decurtazione del debito residuo – gli interessi compensativi per l'anticipata estinzione e la quota non maturata delle commissioni di incasso rate e post-erogazione; il criterio utilizzato per la restituzione degli oneri soggetti a maturazione è riportato in contratto;
successivamente all'estinzione del finanziamento la banca ha effettuato ulteriori rimborsi (cfr. allegati).
Per quanto riguarda la richiesta di rimborso della frazione di premio assicurativo non goduto, la banca precisa che la competente compagnia ha comunicato di aver eseguito un rimborso in favore del cliente come da corrispondenza allegata.
L'intermediario aggiunge che, con riferimento alle richieste di rimborso delle commissioni ritenute pacificamente e oggettivamente "up front", la Sentenza c.d. Lexitor non è direttamente invocabile dal cliente, come confermato dal Tribunale di Napoli e dal Tribunale di Monza (cfr. sentenze richiamate).
Chiede al Collegio di rigettare il ricorso.

DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota non maturata degli oneri accessori a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento.
Il ricorrente chiede anche il pagamento degli interessi e il rimborso delle spese di assistenza difensiva.
Il quadro della materia è stato oggetto di rilettura a seguito della nota sentenza della CGE del 11/9/2019, e del successivo intervento del Collegio di Coordinamento con decisione n. 26525/2019.
A seguito della predetta decisione:
1. il principio di diritto di cui alla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente alla sua pubblicazione, ma anche a quelli in corso di esecuzione dovendosi affermare che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi (up-front);
2. il criterio applicabile per la riduzione dei costi (up-front), in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi (recurring) e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF;
3. con riguardo al rimborso dei costi (up-front) il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile è analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale;
4. resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che sono stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili e ciò anche quando nel ricorso già proposto il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi (recurring), trattandosi di una preclusione procedurale che copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.

In definitiva Il Collegio di Coordinamento, nella decisione da ultimo richiamata ha, da un lato, confermato il tradizionale orientamento già consolidatosi con riferimento ai costi soggetti a maturazione nel tempo (ABF Collegio di Coordinamento n. 10003/2016) e, dall'alto lato, ha affermato che, in ragione di quanto chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza LEXITOR, i costi (up-front) sono anche essi da rimborsare, seppure secondo il criterio alternativo del costo ammortizzato, vale a dire secondo un andamento analogo a quello convenzionalmente pattuito per gli interessi corrispettivi.
Questo Collegio, deve aderire al criterio enunciato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 c.c.).
Del resto, alcuni Tribunale di merito (lo stesso Tribunale di Napoli, citato dalla resistente, in altra decisione (7.2.2020, n. 1340), come il Tribunale di Torino (sentenza del 21.3.2020, rg 4040/2019) si sono allineati alla lettura proposta dalla Corte di Giustizia.
Rileva il Collegio che la parte ricorrente nel ricorso non ha richiamato né la sentenza della Corte di Giustizia né la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, tuttavia la domanda resta accoglibile poiché nella sostanza sono retrocedibili solo voci di costo soggette a maturazione nel tempo.
Nel dettaglio osserva il Collegio che, secondo i più recenti orientamenti dell'ABF:
le commissioni di istruttoria sono da qualificare *up front*; non sfugge al Collegio che la resistente ha già restituito euro 135,25 calcolata in base alla "curva degli interessi", con una eccedenza di euro 16,02;
le spese amministrative risultano da qualificare come *recurring*, poiché includono le "spese postali";
le commissioni per l'agente è da qualificare *recurring*, perché espressamente riferite in contratto ad attività relative alla fase di rimborso del prestito.
Al Collegio non sfugge che è intervenuto un agente in attività finanziaria, tuttavia reputa prevalente al fine della qualificazione della clausola come *recurring* quanto enunciato nella clausola stessa, che lascio spazio ad attività successive alla fase preliminare (in termini Collegio di Bologna decisione n. 13984/2020; Collegio di Palermo decisione n. 12047/2020) e comunque rende opaca la formulazione contrattuale *de quo*;
le commissioni intermediario finanziario da qualificare *recurring*, atteso il riferimento nella clausola al "controllo rete distributiva e alla gestione del rapporto".
Con riferimento, infine, alle commissioni di estinzione, tale costo risulta - nel caso di specie - previsto dal contratto e applicato in conformità alla relativa clausola e entro le soglie previste dalla legge; inoltre, il ricorrente non ha dimostrato che l'indennizzo preteso è privo di oggettiva giustificazione (Collegio di Coordinamento decisione n. 5909/2020).
Per i motivi esposti, si ritiene debbano essere retrocesse le seguenti somme, con i seguenti parametri di calcolo:
spese amministrative 200,00 : 120 x 78= euro 70,00
commissione intermediario finanziario 551,04 : 120 x 78= 192,86 – abbuono 21,00= euro 171,86
commissione agente 688,80 : 120 x 78= 241,08 – abbuono 21,00= euro 220,08
premi 572,39 : 120 x 78= 200,34 – abbuono 95,75= euro 104,59
Dall'importo di euro 566,53 così ottenuto va detratto l'ulteriore importo nelle more erogato di euro 375,85 (assegno del 16.9.2020, di euro 395,85 comprese spese della procedura), nonché euro 16,02 per eccedenza sulla voce commissioni di istruttoria.
Per cui devono essere restituiti euro 174,66 oltre accessori.

Nulla per le spese di lite, atteso il carattere seriale della vertenza. Le spese della procedura sono state già erogate.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 174,66 oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO